

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LAURA FINCATO GRIGOLETTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887)	3	BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolastiche nella scuola dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria (555)	5
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, <i>Presidente</i>	3, 4	BOSI MARAMOTTI GIOVANNA	7
FINCATO GRIGOLETTO LAURA, <i>Presidente</i>	5	FINCATO GRIGOLETTO LAURA, <i>Presidente</i>	5, 8
ALOI FORTUNATO	4	FRANCHI ROBERTO, <i>Relatore</i>	7, 8
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4	POLI BORTONE ADRIANA	8
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i>	3, 4		
PISANI LUCIO	4		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme per i docenti con funzioni vicarie (2887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i docenti con funzioni vicarie ».

L'onorevole Brocca ha facoltà di svolgere la relazione.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il quale prevede che, in caso di assenza o impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Con la successiva legge 9 agosto 1978, n. 463, nell'articolo 23, sono stati disciplinati i casi in cui il provveditore agli studi può autorizzare l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento le cui condizioni sono essenzialmente riferite al numero delle classi funzionanti nella scuola.

Negli ultimi anni, tale normativa si è rivelata fonte di numerosi inconvenienti che in alcuni provvedimenti hanno creato difficoltà e contrasti, con conseguenti rinunce.

Non bisogna dimenticare che l'attività di direzione delle istituzioni è gravata da una molteplicità di compiti che richiede

costanti impegni, a prescindere dal numero delle classi. Ultimamente tali compiti si sono appesantiti per l'insorgere di ulteriori competenze, acquisite dagli istituti scolastici, non correlabili (come invece fa intendere l'articolo 23 della legge n. 463) alle dimensioni della singola scuola.

Con leggi successive sono stati attivati i concorsi per il reclutamento del personale direttivo, di quello docente e di quello non docente. Come è noto, per le commissioni di esame è prevista la presenza di due capi di istituto per il reclutamento del personale direttivo, e di uno per quello del personale docente. In seguito a questa norma, molte sedi sono rimaste sguarnite e non sempre si è potuto ricorrere a sostituzioni.

Per venire incontro a tali esigenze, il disegno di legge n. 2887 propone alcune modifiche della normativa vigente.

Si prevede un'interpretazione più estensiva della legge concedendo la possibilità di autorizzare, anche al di là dei limiti attualmente previsti, esoneri e semiesoneri dall'insegnamento qualora l'assenza risulti superiore ai trenta giorni e quando sia dovuta all'espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione.

Si prevede, inoltre, di regolare la sostituzione del docente vicario utilizzando il personale a disposizione nell'ambito della provincia dei singoli istituti. In caso residuale è prevista l'assunzione di supplenti.

Infine si precisa che, per coprire gli oneri conseguenti, è prevista l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ritengo che il disegno di legge al nostro esame sia senz'altro da approvare anche se non risolve tutte le situazioni di precarietà e di difficoltà presenti nei diversi istituti.

Pongo, inoltre, all'attenzione del rappresentante del Governo l'ipotesi di concedere agli istituti la possibilità di utilizzare gli insegnanti che abbiano un esonero o un semiesonero anche inferiore ai trenta giorni e di concederlo anche per attività non esclusivamente concorsuali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIO PISANI. Il disegno di legge in esame ritengo sia non solo giusto, ma opportuno per risolvere le numerose situazioni di precarietà ormai ingestibili. In questo senso preannuncio la presentazione di un emendamento tendente ad estendere le motivazioni in base alle quali vengono concessi gli esoneri.

Vi è un'altra questione che desideriamo sottolineare. Nei casi in cui il preside si assenti per una giusta motivazione è chiaro che il vicario deve sostituirlo; però, se il vicario è esonerato per un certo numero di classi si verrà a trovare nella condizione di dover nominare a sua volta un altro vicario che, allo stato della legislazione vigente, non godrebbe di un esonero legittimo.

Anche su tale problema richiamiamo l'attenzione del Governo.

FORTUNATO ALOI. Sull'argomento oggi all'ordine del giorno avevamo presentato una interrogazione che evidenziava l'esigenza di dare una risposta a problemi come quelli oggetto del provvedimento medesimo. In effetti, da parte di molti docenti vicari si erano manifestate forti perplessità sul tipo di impegno che doveva essere assolto in maniera adeguata. Il ministro della pubblica istruzione, rispondendo a tale interrogazione, aveva sottolineato l'estrema difficoltà nella quale venivano a trovarsi, a volte, i docenti precari.

Il problema al quale il provvedimento oggi al nostro esame tenta di dare una risposta non è quindi di poco conto (ne va di mezzo la funzionalità della scuola stessa). È abbastanza facile ipotizzare casi in cui i vicari docenti si troveranno in

difficoltà per il doppio compito di cui verranno ad essere gravati. Tale situazione è bene evidenziata dal disegno di legge in questione, sul quale preannunciamo sin d'ora il nostro consenso, pur riservandoci la presentazione di emendamenti migliorativi. Quanto preannunciato dal collega Pisani, in ordine all'impedimento determinato dai nuovi compiti che i presidi e i direttori didattici vengono ad assumere nell'ambito delle varie Commissioni, ci sembra restrittivo rispetto alla portata reale del problema.

Ripeto, preannunciamo il nostro voto favorevole sul disegno di legge, pur riservandoci la presentazione di specifici emendamenti tesi a migliorarne il testo; richiamiamo però l'attenzione del Governo sulla opportunità di inquadrare in un contesto organico la soluzione di problemi che sicuramente non sono secondari, nell'ambito dell'intero sistema scolastico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BENIAMINO BROCCA, Relatore. Prendo atto con soddisfazione del consenso di fondo manifestato dai colleghi sul provvedimento. Propongo, però, di rinviare il seguito della discussione onde valutare la portata degli emendamenti che sono stati preannunciati e che potrebbero avere rilevanti conseguenze di ordine finanziario.

DOMENICO AMALFITANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero ringraziare innanzitutto il relatore per la puntualità con la quale ha evidenziato il contenuto dell'intervento legislativo che il disegno di legge all'esame di questa Commissione si propone.

Mi associo alla richiesta di rinviare il seguito della discussione per avere il tempo di verificare il contenuto degli emendamenti preannunciati (per non trovarci di fronte ad una eterogeneità dei fini che il provvedimento si propone).

Preannuncio fin da ora che il Governo è favorevole, in linea di massima, ad allargare la portata della formulazione che

si riferisce ai « legittimi impedimenti »; anche su questo punto è necessario procedere ad una verifica. Vi possono essere perplessità, invece, circa il problema dei vicari che assumano la responsabilità di sostituire il capo dell'istituto e che potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di essere a loro volta sostituiti. Dichiaro comunque la piena disponibilità a risolvere ogni problema che possa essere inquadrato nello spirito del provvedimento. Circa la abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 52 della legge n. 417 — ed è questa una considerazione che aggiungo — si tratta di un *iter* già previsto nella legge finanziaria.

Sottolineo la necessità di procedere rapidamente, così da giungere all'approvazione finale prima di dare inizio all'esame della legge finanziaria: ciò al fine di evitare dannose sovrapposizioni. Al riguardo, faccio rilevare che la Commissione bilancio del Senato ha già approvato ed inserito nella finanziaria gli articoli cui fare riferimento per la copertura del presente disegno di legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LAURA FINCATO GRIGOLETTO

PRESIDENTE. Sulla base delle considerazioni espresse, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bosi Maramotti ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolastiche nella scuola dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria (555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bosi Maramotti ed altri: « Organizzazione delle biblioteche scolastiche nella scuola dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria ».

Ricordo che in una precedente seduta era stata avviata la discussione sulle linee generali.

Comunico che l'onorevole Bosi Maramotti ha presentato i seguenti emendamenti aggiuntivi:

ART. 1.

Sostituire il primo comma col seguente:

« Le biblioteche scolastiche della scuola dell'obbligo, elementare e media, e degli istituti di istruzione secondaria, ai fini di fornire un utile supporto all'attività didattica, all'aggiornamento culturale e professionale e alla valorizzazione delle risorse documentarie disponibili, vengono riorganizzate e aperte all'uso secondo le modalità previste dalla presente legge ».

1. 1.

ART. 2.

Al primo comma, dopo: « organi collegiali », *aggiungere:* « Esso può essere consentito anche ai cittadini secondo le modalità di cui all'articolo 7, lettera d) ».

2. 1.

ART. 3.

Aggiungere all'inizio:

« Per raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli precedenti è prevista la figura del bibliotecario e quella di assistente di biblioteca secondo la normativa di cui alla legge.

Al ruolo si accederà, in regime di norma, attraverso concorso ».

3. 1.

Al terzo comma, aggiungere: « Ai fini di una prima applicazione della presente legge ».

3. 2.

Al terzo comma, dopo: « ai sensi della presente legge », *aggiungere:* « nonché il personale in servizio presso le biblioteche

scolastiche o negli uffici di coordinamento bibliotecario quali dipendenti con contratto a tempo indeterminato di amministrazioni locali, che abbia almeno tre anni continuativi di servizio e sia in possesso del diploma di laurea ».

3. 3.

Sopprimere il secondo comma.

3. 4.

Al terzo comma dopo « qualificazione », aggiungere: « a numero programmato »; alla fine, aggiungere: « valendosi, anche in collaborazione delle regioni, secondo le rispettive competenze, delle strutture e dei corsi delle università, dell'AIB e degli IRSSAE. Tali corsi devono avere durata e programmi omogenei in tutto il territorio nazionale e si concluderanno con un esame ».

3. 5.

ART. 4.

All'inizio del primo comma aggiungere:

« Nella prima fase di applicazione della presente legge ».

4. 1.

Dopo il primo comma, aggiungere, come secondo, il seguente: « In regime di norma, al concorso per assistenti di biblioteca possono accedere i giovani con il diploma di scuola media superiore e diploma di formazione professionale specifica ».

4. 2.

Terzo comma:

« L'ente locale di appartenenza provvede all'assegnazione per i compiti di assistente di biblioteca del personale assunto per i servizi bibliotecari a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, in possesso

di diploma di istruzione secondaria superiore purché con anzianità di servizio continuativa di almeno tre anni ».

4. 3.

ART. 6.

Al primo comma, sostituire il termine « docente bibliotecario » con: « bibliotecario o dal docente con funzioni di bibliotecario ». Sostituire: « da un docente e da un genitore nelle scuole dell'obbligo » con: « due docenti e due genitori », e di seguito: « da due docenti, due genitori e due studenti nella scuola secondaria superiore ».

6. 1.

ART. 7.

Al punto c), aggiungere in fine: « e deliberarne la spesa ».

7. 1.

Aggiungere il seguente punto e):

« e) predisporre strumenti di conservazione e tutela dove esistano fondi antichi librari o documentari ».

7. 2.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

ART. 8-bis.

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione predisporrà un primo piano di intervento per l'organizzazione delle biblioteche scolastiche secondo i criteri di una equilibrata distribuzione geografica e una tipologia-campione che tenga conto dei diversi istituti scolastici e delle diverse situazioni esistenti.

I piani successivi avranno scadenza biennale e saranno predisposti di concerto con il Ministero per i beni culturali e

ambientali. Ogni tre anni sarà data alle Commissioni parlamentari competenti comunicazione sui risultati della graduale applicazione della legge.

8. 01.

ART. 8-ter.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. 02.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Prima di procedere all'esame degli articoli della proposta di legge, sarà opportuno ricordare brevemente che il provvedimento, giunto al nostro esame molti mesi or sono, è stato rielaborato nel Comitato ristretto, tornando ora nuovamente in questa sede con i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il gruppo comunista ha presentato una serie di emendamenti, che verranno di volta in volta illustrati. Vorrei, tuttavia, far osservare che le proposte emendative tendono complessivamente ad evitare che il progetto valga esclusivamente come strumento per utilizzare personale in soprannumero, così come sembra risultare dal testo del Comitato ristretto, relativamente al quale non abbiamo dato la nostra adesione; occorre, infatti, sempre considerare il punto di riferimento rappresentato dalla necessaria qualificazione richiesta al personale delle biblioteche. Il testo va visto in accordo con il Ministero dei beni culturali, cui spetta il compito di garantire la formazione dei bibliotecari e del personale che ruota intorno alle biblioteche.

Non è nostra intenzione sovvertire il testo normativo, ma dare ad esso maggiore dignità; altrimenti, si sarebbe potuto ricorrere a misure amministrative prese dal Ministero della pubblica istruzione.

Abbiamo registrato al riguardo numerose adesioni da parte delle associazioni dei bibliotecari, delle regioni che predispongono corsi di formazione specifici, del

sistema bibliotecario nazionale e possiamo dire dell'intero « mondo bibliotecario ».

Nel prosieguo dell'esame sarà opportuno, dunque, considerare il quadro di riferimento di un maggior spessore culturale nell'ambito di una visione più organica di quello che potrà essere in un futuro il sistema bibliotecario.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore*. In considerazione dei lunghi tempi già impiegati per l'esame della proposta di legge, auspico una rapida conclusione dell'*iter* legislativo. Devo, tuttavia, osservare, avendo presente gli emendamenti del gruppo comunista e collegandoli con i pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e soprattutto bilancio, che l'esame del provvedimento potrà rapidamente giungere a conclusione solo nel caso in cui non si aumentino gli oneri di bilancio. Infatti, il parere espresso dalla Commissione bilancio recita: « favorevole a condizione che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 3 e che si preveda che agli eventuali oneri indicati all'articolo 7 si provveda entro il limite degli ordinari stanziamenti di bilancio ». Ciò conferma che non sarebbe possibile far approvare emendamenti al testo, già presentati in Commissione o elaborati dal Comitato ristretto, che implicino anche soltanto un pericolo di aumento delle spese.

Chiederei, pertanto, concordando in questo con il Governo, qualche minuto di sospensione per procedere all'esame degli emendamenti e verificare la loro compatibilità con le indicazioni fornite. Sarà così possibile procedere più rapidamente verso l'approvazione finale della proposta di legge.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Pur accogliendo la proposta del relatore, faccio rilevare che gli eventuali maggiori oneri deriverebbero dalla mancata chiarezza dell'attuale testo normativo. In proposito, desidero ricordare che la mia originaria proposta di legge prevedeva il meccanismo della programmazione, in assenza del quale la Commissione bilancio ha dovuto prendere atto di un incremento di spesa

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1985

massiccio e potenzialmente immediato; l'introduzione di quel meccanismo, infatti, nasceva proprio dall'esigenza di consentire un intervento lento, ma graduale.

PRESIDENTE. In base alla richiesta formulata dal relatore, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge al nostro esame.

ROBERTO FRANCHI, *Relatore*. In seguito ad un approfondito esame degli emendamenti presentati al testo unificato redatto dal Comitato ristretto, e in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni I e V, il relatore ritiene di poter accettare gli emendamenti 1. 1, 2. 1 e 3. 2 in quanto non implicherebbero incertezza sotto il profilo della spesa, mentre sull'emendamento 3. 4 non vi sono obiezioni in quanto esso corrisponde al parere della Commissione bilancio.

Sono contrario, invece, agli emendamenti 3. 1, 3. 3, 3. 5, 4. 2 e 4. 3, mentre l'emendamento 6. 1 mi ha portato ad una ulteriore riflessione circa il contrasto che esisterebbe tra le competenze della nuova commissione, di cui all'articolo 6, e gli organi collegiali esistenti.

Per questo motivo, il relatore ritiene necessario un ulteriore momento di riflessione e chiede, pertanto, un aggiornamento dei lavori.

ADRIANA POLI BORTONE. La collega Bosi Maramotti ha sostenuto che gli emendamenti presentati dal gruppo comunista sono essenzialmente volti a tutelare la professionalità, mentre ritengo che con essi sostanzialmente si ripropone il testo iniziale del provvedimento. Aggiungeva, inoltre, che il testo del Comitato ristretto avrebbe salvaguardato l'occupazione nel settore, la qual cosa, nella situazione attuale, non mi pare abbia una valenza nega-

tiva. In quella sede si era anche convenuto che si sarebbe dovuto tener conto della situazione esistente ed in questo senso, infatti, è stato inserito l'accento alla legge n. 270.

Inoltre, gli emendamenti del gruppo comunista fanno un riferimento pressoché costante alla legge n. 285, per la « sistemazione » delle fasce giovanili reclutate anni or sono. Potrebbe trattarsi di una posizione valida, ma non si invochi la tutela della professionalità, perché quando si parla del personale assunto dagli enti locali in base alla legge n. 285 si può parlare di tutto, ma non di professionalità.

L'emendamento Bosi Maramotti 2. 1, quello che tende a consentire a tutti i cittadini l'uso delle biblioteche scolastiche, e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, è stato oggetto di lunghe discussioni in quest'aula. Uno dei problemi riguardava l'orario di lavoro che non poteva essere imposto in maniera diversa da quello che ha il personale amministrativo.

Sostanzialmente il testo approvato dal Comitato ristretto ci sembra migliore (a meno che il Governo non sia in grado di sciogliere determinati nodi), rispetto alle modifiche proposte dalla collega Bosi Maramotti, dal momento che tende a salvaguardare la concreta realtà. Preannunciamo quindi il nostro voto favorevole su tale testo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare la discussione ad una prossima seduta — come richiesto dal relatore — in modo da valutare il contenuto degli emendamenti presentati.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
